

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 08/11/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 15.05.2017, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB quantificate in euro 1889,28 oltre interessi.

Parte resistente eccepisce quanto segue: è carente di legittimazione passiva rispetto a richieste di rimborso di commissioni di natura up front in relazione a contratti perfezionati dai mutuatari con altri istituti finanziari, i cui crediti sono stati ceduti a quest'ultima o ai veicoli di cartolarizzazione; deve ritenersi che i principi della sentenza Unicredit Bank Austria, che ha stabilito la non rimborsabilità dei costi relativi a prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato, siano applicabili anche ai contratti di cessione del quinto; in ogni caso, il conteggio estintivo in forza del quale la ricorrente ha effettuato il pagamento del dovuto è stato redatto sulla base del Contratto e del SECCI, ove sono specificati gli oneri non rimborsabili al cedente in caso di estinzione

anticipata, ossia le “spese di istruttoria” e gli “oneri rete distributiva” non sono rimborsabili al cedente.

In conclusione, chiede il rigetto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

L’intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il contratto veniva stipulato dal ricorrente con altro intermediario, che ha incassato le commissioni oggetto di ricorso e che solo successivamente ha ceduto il credito all’odierna resistente.

Secondo il consolidato orientamento arbitrale, tuttavia, deve ritenersi legittimato passivamente in ordine alla domanda di restituzione degli oneri non maturati l’intermediario che ha ricevuto il pagamento del debito residuo; cfr. da ultimo Coll. Bologna, dec. n. 2199/24:

“Preliminarmente, il Collegio si sofferma sull’analisi dell’eccezione sollevata dall’intermediario in merito alla sua presunta carenza di legittimazione passiva. In particolare, parte resistente evidenzia di aver acquistato solo il credito da un altro istituto (con il quale era stato stipulato il contratto) e non il contratto, che è rimasto in capo alla cedente.

Al riguardo, si richiama l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento decisione n. 6816/2018 secondo cui obbligato alla restituzione degli oneri non maturati è il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito: ‘l’indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell’estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell’art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l’importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l’importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l’insorgenza dell’indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l’unico legittimato passivo all’esercizio della pretesa restitutoria’.

Venendo al caso in esame, risulta che sia il prospetto estintivo, che la liberatoria, sono state rilasciate dall’odierno resistente che risulta inoltre essere espressamente il destinatario del pagamento del capitale residuo.

Alla luce di quanto sopra, come da costante orientamento dei collegi ABF, si ritiene che il soggetto tenuto alla restituzione non possa che essere l’intermediario resistente, quale soggetto che ha ricevuto il pagamento.

Con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi recurring, escludendo quelli up front.

Tenuto conto della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di finanziamento c/CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi: per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Tutto ciò premesso, codesto Collegio ritiene che il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Nel caso di specie, il finanziamento è stato estinto nell'agosto 2021, in corrispondenza della rata 48/120, come si può rilevare dal conteggio estintivo e dalla lettera liberatoria in atti.

Esaminato il contratto, emerge che commissioni attivazione e oneri rete distributiva hanno natura up front e devono essere rimborsati con il criterio della curva degli interessi.

Il ricorrente, pertanto, ha diritto alla restituzione della somma di euro 1.228,00 come risulta dalla seguente tabella.



rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,11%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,01%					
commissioni di attivazione				600,00 €	Up front	234,07 €		234,07 €
oneri rete distributiva				2.548,80 €	Up front	994,33 €		994,33 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.228,40 €

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.228,00 (milleduecentoventotto/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI